



Prot. n. 0166790
del 16/08/2007

OGGETTO: Possibilità di realizzare un edificio di culto della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in zona agricola, in base all'art. 3, comma 1, lett. h) della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13.

Il Comune fa presente che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova ha chiesto di poter localizzare un edificio di culto "in zona agricola di P.R.G., regolamentata dalla legge regionale 13/90", in considerazione del fatto che l'art. 3, comma 1, lett. h) della legge consente di realizzare le opere di pubblica utilità che ivi debbono sorgere necessariamente, che l'attuale P.R.G. non prevede nella zona urbana specifiche aree destinate a edifici di culto e che la zona agricola, "in base a larga giurisprudenza", ha destinazione "residuale" rispetto alle altre zone omogenee.

Il Comune ritiene che "tale interpretazione abbia fondamento", tuttavia stante "la portata in ordine generale di tale problematica (si pensi al caso di tutte le possibili confessioni religiose che potrebbero avanzare richieste analoghe)", chiede un parere sulla questione e chiede quali siano eventualmente "i parametri (indice, distacchi, etc.) da osservare nell'edificazione".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 3 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, fra "le nuove costruzioni" che possono essere realizzate nelle zone agricole indica le "opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente" in esse (comma 1, lett. h).

Un edificio per il culto ha indubbiamente carattere di "pubblica utilità", in quanto ha lo scopo di consentire ai fedeli di poter partecipare ai riti della propria regione.

Vi è però da dire che tali edifici, dal punto di vista giuridico, non debbono sorgere "necessariamente" nelle zone agricole, in quanto di norma vanno realizzati nelle aree per essi previste dagli strumenti urbanistici comunali.

La necessità potrebbe sussistere di fatto nel caso in cui, ad esempio, lo strumento urbanistico non prevede aree destinate allo scopo e in una determinata parte della zona agricola vi è un numero sufficiente di fedeli da giustificare la costruzione di un edificio per il culto (sul concetto di necessità di fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. h) della L.R. n. 13/1990, si veda la Circolare regionale n. 2 del 27 aprile 1995 - pubbl. nel B.U.R. n. 31 del 14.5.1995 - relativa alla "realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone agricole del territorio regionale").

Naturalmente quanto sopra vale soltanto per la religione cattolica, che è quella praticata dalla grande maggioranza di noi italiani ed i cui rapporti con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi (vedi art. 7 della Costituzione) e per le altre religioni che hanno stipulato "intese" con lo Stato, così come previsto dall'art. 8 della Costituzione.

In caso contrario infatti si correrebbe il rischio, come si nota nel quesito, di vedersi avanzare richieste da gruppi o organizzazioni il cui carattere religioso sarebbe difficilmente appurabile. Né tale compito spetta alle amministrazioni comunali.



A parere di questo Servizio per la costruzione di edifici per il culto nelle zone agricole vanno rispettati, per analogia, i parametri previsti dall'art. 4 della L.R. n. 13/1990 per le nuove abitazioni e, cioè:

- indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq (cfr. art. 7, punto 4) del D.M. n. 1444/1968);
- volume complessivo non superiore a 1000 metri cubi fuori terra;
- altezza massima di m 7,50, misurati a valle per i terreni in declivio;
- distanza minima dai confini di ml. 20.

Tali edifici devono inoltre essere realizzati con “tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale”, così come stabilito dall'art. 7 della medesima L.R. n. 13/1990.